

Avvocati d'affari in allarme per gli effetti di una pronuncia della Cassazione

# Incognita tasse sui rifinanziamenti

## Imposta più alta sulle somme per sostituire vecchie passività

Pagina a cura di FEDERICO UNNIA

**F**a discutere la sentenza della Cassazione (n. 695 del 16 gennaio 2015) che applica l'imposta ipotecaria del 2% sui finanziamenti destinati a sostituire precedenti passività. Le strade che si aprono, secondo gli avvocati fiscalisti che *Affari Legali* ha sentito, sono due: o un intervento del Governo che detti la corretta linea interpretativa sul campo di applicazione dell'imposta sostitutiva dello 0,25%, precisando che non ci sono restrizioni alle operazioni di rifinanziamento; oppure bisogna lasciare che la sentenza resti solo una svista e si prosegue nel solco seguito fino ad oggi, in attesa che la Corte di Cassazione riveda la sua posizione.

È questa l'opinione più diffusa tra gli avvocati fiscalisti su quali possano essere gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte di cassazione n. 695 del 16 gennaio 2015 in forza della quale, ribaltando un orientamento che si era affermato nel corso degli anni, se un istituto di credito concede ad un'impresa un finanziamento a lungo termine per estinguere un precedente indebitamento e non per una «finalità produttiva» la cui definizione peraltro non è fornita, non sarà possibile invocare l'applicazione dell'imposta sostitutiva dello 0,25% e sarà invece necessario applicare le imposte d'atto per le garanzie che assistono il finanziamento, imposta che nel caso di un'ipoteca corrisponde al 2% oltre all'imposta di registro se applicabile.

La decisione della Cassazione ha come effetto immediato quello di appesantire l'impatto finanziario per le imprese che ricorrono a nuove linee di credito per ridurre il costo di finanziamenti precedentemente sottoscritti o anche soltanto per allungare la durata media del proprio indebitamento (esigenza quest'ultima cruciale per la programmazione finanziaria di ciascuna impresa).

Un problema che cade in un momento in cui i timidi segnali di ripresa economica, e contemporaneamente la maggiore disponibilità di risorse finanziarie da parte degli istituti di credito, sembrerebbero aiutare molte imprese a rinegoziare la propria esposizione finanziaria.

«Nel corso di un primo in-

### Per la Suprema corte i finanziamenti bancari vanno impiegati per investimenti

La sentenza della Corte di cassazione n. 695 del 16 gennaio 2015 ha riguardato un'operazione nella quale una banca aveva concesso ad una società commerciale un finanziamento, di durata superiore ai 18 mesi termine, garantito da ipoteca. Nel relativo contratto, il finanziamento risultava finalizzato a consentire il rientro da pregressi indebitamenti a breve della società debitrice, cui era espressamente vietato di investire le risorse così acquisite in una serie di operazioni il cui complesso disegna l'oggetto sociale. La banca, ritenendo sussistenti idonei presupposti oggettivi, ha assoggettato l'operazione all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 Dpr 601/73. L'Agenzia del Territorio, competente per l'applicazione dell'imposta, ha invece ritenuto inapplicabile la sostitutiva e di conseguenza liquidato la maggiore imposta ipotecaria. La Corte di Cassazione (confermando la sentenza della Commissione Regionale

della Lombardia che aveva riformato quella della Commissione Provinciale di Milano) ha deciso in senso favorevole all'Erario, spiegando che il concetto di finanziamento cui si riferisce il Dpr 601/73 attiene le sole operazioni che forniscono al debitore una provvista di disponibilità finanziarie - vale a dire la possibilità di attingere denaro - da impiegare in investimenti produttivi. Tale opinione trae origine dal convincimento che solo un finanziamento di questo tipo rispetta la ratio del Dpr 601/73, individuata dalla Suprema Corte nell'intento di favorire gli investimenti produttivi, nella previsione che essi possano creare nuova ricchezza. Con la conseguenza che un'operazione quale quella in causa non può beneficiare dell'imposta sostitutiva e deve addirittura essere ricondotta ad una modifica dei termini e dei modi di rimborso dei finanziamenti a breve già esistenti ed erogati.

contro di approfondimento degli effetti di questa sentenza, promosso da numerosi istituti di credito, è emersa tutta l'illogicità e incoerenza di questa sentenza», spie-

e impresa sono chiamate in solido a rispondere all'agenzia delle entrate dell'omesso versamento di maggiore imposta» aggiungono.

Con la sentenza n. 695/2015 il giudice di legittimità ha ridefinito i perimetri della legislazione premiale (imposta sostitutiva dell'0,20%, art. 15 del dpr 601/73) sui finanziamenti alle imprese, stabilendo che essa non si applica quando il finanziamento a medio lungo termine estingue uno a breve. «In altri termini, i rientri, anche quelli generati dalle diffuse operazioni di Lbo, fuoriescono dall'alveo di applicazione della norma de qua, nella misura in cui non creano nuova disponibilità finanziaria ovvero utilità per il sistema produttivo», spiega **Fabio Ciani**, of Counsel, responsabile dipartimento tributario dello **Studio Tonucci**, nonché direttore della Scuola di alta specializzazione e formazione in Diritto Tributario. «I giudici, in coerenza con un'interpretazione restrittiva delle norme agevolative, hanno stabilito la vincolatività di un'indagine fattuale sulla destinazione e sull'utilizzo del «finanziamento» erogato, il cui scopo dev'essere meritorio - non traspare dalla norma positiva né tantomeno dagli enunciati dell'agenzia delle entrate - ossia quello di incentivare gli investimenti produttivi. Pertanto, va verificata la condizione di qua sulle politiche espansive, cui veicola l'ingresso della

disciplina agevolativa, con l'effetto deteriorare che, solo quei finanziamenti che generano nuova provvista finanziaria da impiegare in investimenti produttivi potranno aderire al regime - ora opzionale - dell'imposta sostitutiva».

Secondo **Tiziana Zona**, e

postea sostitutiva - sia per le circostanze di fatto poste alla base della pronuncia, giacché proprio con riferimento a numerosi contratti di finanziamento che non provvedono risorse finanziarie da impiegare in investimenti produttivi, l'Agenzia delle Entrate ha tuttora in corso un'ampia campagna volta all'applicazione dell'imposta sostitutiva a contratti di finanziamento firmati all'estero; ciò, sul presupposto, non dimostrato, che siano stati, invece, sottoscritti in Italia. Con l'evidente risultato di creare profonda incertezza negli operatori del settore, scoraggiandone l'azione».

Infine, secondo **Giovanni Mercanti**, partner di **Mercanti Dorio e Associati**, «il convincimento della Corte di Cassazione pare non tenere in debito conto né la complessità della struttura finanziaria d'impresa, nella quale è improprio legare una fonte ad uno specifico impiego, né la circostanza che la creazione di nuova ricchezza può ben passare per la sostituzione di finanziamenti a breve con finanziamenti a medio lungo termine. E questa l'ipotesi non solo di imprese che mirano a risolvere situazioni di tensione finanziaria ma

anche quella dei finanziamenti ponte, in cui gli iniziali temporanei finanziamenti a breve trovano ragione in mere esigenze tecniche di strutturazione dell'operazione. A questo si aggiunge il difficilmente comprensibile riferimento al più adeguato prelievo fiscale, dal quale parrebbe desumersi che l'imposta sostitutiva sarebbe applicabile solo in presenza di creazione potenziale di nuova ricchezza. Con il che, non è chiaro il motivo per il quale in assenza di nuova ricchezza si dovrebbe applicare la ben più onerosa imposizione ordinaria.

Resta infine qualche inquietudine l'approccio sostanzialistico, che traspare dalla pretesa di riqualificare l'operazione come modifica contrattuale dei termini e modi di rimborso delle linee a breve, in ragione della sola assenza di una diretta finalità produttiva e a prescindere da ogni ulteriore indagine sulle circostanze di fatto».



Davide D'Affronto



Fabrizio Dotti

gano **Davide D'Affronto** e **Fabrizio Dotti**, soci del dipartimento banking dello studio legale **Simmons & Simmons**. «Ricordiamoci che la stessa Agenzia delle entrate, che peraltro a fine 2012 ha incorporato l'Agen-

zia del Territorio, ossia l'ente che si era fatto promotore dell'azione che ha portato alla richiamata recente sentenza della Corte di Cassazione, aveva chiarito nel 2011 in una propria risoluzione che l'applicazione dell'imposta sostitutiva dello 0,25%

non richiedeva una verifica sullo scopo produttivo o meno del finanziamento». «La cassazione ha introdotto una discriminante legata allo scopo del finanziamento, quando nella legge questo elemento non c'è. È chiaro che occorre chiarire la portata del problema, anche perché banca



Fabio Ciani



Tiziana Zona



Giuseppe Cristiano

**Giuseppe Cristiano**, dei dipartimenti tax e banca e finanza, dello **Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani**, «Nel caso sottoposto al suo esame, aderendo all'impostazione della Ctr Lombardia, la Suprema Corte arriva ad affermare che, essendo la causa del finanziamento il «rimborso di finanziamenti a breve termine», l'erogazione non rientra tra le ipotesi previste dalla norma agevolativa perché non costituisce provvista di nuove disponibilità finanziarie da impiegare in investimenti produttivi.

La pronuncia della Suprema Corte appare quanto meno curiosa sia, per i tempi - vista la recente introduzione del regime opzionale dell'im-



Giovanni Mercanti